



# *Ministero della Giustizia*

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento

Circ. 3620/6070

PU 0245763/2009  
del 6/7/2009

Ai Sigg.  
Provveditori Regionali  
LORO SEDI -

Oggetto: Avvento della stagione estiva e conseguenti difficoltà derivanti dalla condizione di generale sovraffollamento del sistema penitenziario. Tutela della salute e della vita delle persone detenute o internate.

Gli Istituti Penitenziari, sottoposti alla forte pressione della ormai nota generale condizione di sovraffollamento, stanno attraversando una fase altamente critica in cui gli aspetti di maggiore preoccupazione attengono, oltre che alla capacità di tenuta del sistema – che ricomprende il mantenimento dell'ordine e della sicurezza – anche all'adeguatezza delle risposte e degli



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento

strumenti di cui si dispone per garantire la prevenzione dei rischi per la salute e la vita dei ristretti.

Come è inevitabile, l'irreversibile aumento della popolazione detenuta finisce con l'accentuare alcuni fattori critici che ostacolano il conseguimento degli obiettivi istituzionali del sistema. In chiave esemplificativa, basti considerare il nodo delle carenze di organico, nei differenti ruoli del Corpo, che affligge vari Reparti di Polizia Penitenziaria nella Penisola ovvero la riduzione di risorse finanziarie nella gestione dei bilanci degli Istituti e degli Uffici per l'Esecuzione Penale Esterna o, ancora, le problematiche correlate al completamento del difficile processo di transito della medicina penitenziaria al Servizio Sanitario Nazionale.

Ad onor del vero, non tutti gli elementi di vulnerabilità dipendono da fattori di natura, per così dire, "quantitativa". Come sottolineato nella nota prot. n. GDAP-0363643-2007 del 22.11.07, l'efficacia e l'efficienza dell'azione rivolta al conseguimento degli obiettivi istituzionali, imperniati sul mantenimento della sicurezza e sulla garanzia di idonei livelli di trattamento, dipende anche da fattori "qualitativi", le cui eventuali inadeguatezze *"non possono essere dissimulate dietro la carenza degli organici"*. Correttamente, quindi, le superiori direttive pongono l'accento sull'esigenza di una *"nuova organizzazione del lavoro"*, quale condizione indispensabile per *"migliorare il senso professionale e di responsabilità dei singoli operatori"*. Considerazioni, queste ultime, che rinviano ad approfondite verifiche sul grado di radicamento negli Istituti e negli Uffici della cultura professionale e del modello operativo



# *Ministero della Giustizia*

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento

basati sul lavoro di gruppo per obiettivi in chiave progettuale e multidisciplinare <sup>1</sup>, senza trascurare, con specifico riguardo alle Aree della sicurezza, un controllo sulle modalità di attuazione dell'art. 33 d.P.R. n. 82/99 che prevede la strutturazione di tali Aree in unità operative, con programmazione e gestione decentrata dei servizi di polizia penitenziaria.

La condizione di generalizzato sovraffollamento che interessa ormai l'intero territorio nazionale sta determinando l'esaurimento degli spazi allocativi. Si è passati infatti nel giro di un anno e mezzo, dai circa 38.000 ristretti dell'agosto 2006 alle oltre 63.000 presenze attuali, vanificando totalmente i consistenti benefici raggiunti a seguito della emanazione della legge 31 luglio 2006, n. 241, sulla concessione dell'indulto. Per fronteggiare tale emergenza si prospetta quanto mai necessario un intervento dei Sigg. Provveditori teso ad individuare degli spazi detentivi a gestione "aperta" - con limitate ricadute quindi sul contingente da impiegare per il controllo e la sicurezza - cui assegnare detenuti di minore pericolosità, da individuarsi secondo alcuni criteri oggettivi (fine pena inferiore ai due anni, assenza di precedenti disciplinari, buone condizioni psico fisiche, pregressa adesione al programma di trattamento). Con tale manovra sarebbe possibile, dopo avere individuato le idonee strutture in ambito provveditoriale, compensare nelle stesse i minori spazi destinati alle camere di detenzione - da convertire in

---

<sup>1</sup> Per un approfondimento metodologico si rimanda, fra l'altro, alle direttive di fondo già impartite da questo Dipartimento con Circolare n. 3593/6043 del 09.10.03 sulle "Aree educative degli istituti".



# *Ministero della Giustizia*

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento

camere di mero pernottamento - con la permanenza all'aperto protratta nel corso della giornata e con una offerta trattamentale più robusta ( aumento dei colloqui nei limiti consentiti dall'ordinamento penitenziario, maggiori occasioni di trattamento e di intrattenimento).

Sempre al fine di realizzare una migliore gestione degli spazi detentivi, i Sigg. Provveditori potranno, previa interlocuzione con il competente ufficio di questo Dipartimento, valutare l'opportunità di aumentare, laddove possibile, l'attuale ricettività delle camere detentive destinate ai detenuti ascritti al circuito A.S.3., equiparandola a quella prevista per la corrispondente realtà della media sicurezza. Tale operazione sarà valutata tenendo ben presente le finalità di prevenzione perseguite dal circuito, e solo laddove le previste separazioni siano, di fatto, superate dalla fruizione di momenti di socialità, quali i passeggi, in comune. Una volta che si sia determinata, a causa del sovraffollamento, una condizione di passeggio comune, sarà inutile mantenere per i medesimi detenuti all'interno delle camere detentive del medesimo istituto limiti di presenza diversi per comuni ed AS.

Per quanto precede, con l'avvento dei mesi più caldi e del serio rischio che il sovraffollamento incrementi le tipiche criticità della stagione estiva, è opportuno che le SS.LL. sensibilizzino le Direzioni degli Istituti e degli Uffici affinché non sia trascurato ogni intervento realisticamente attuabile per migliorare la qualità e l'efficacia delle strategie indirizzate al conseguimento degli obiettivi istituzionali, primo fra tutti, richiamandosi le direttive di cui alla Circolare D.A.P. n. 2844 del 17.06.97 (specificamente interessata alle citate



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento

problematiche stagionali)<sup>2</sup>, la “tutela della vita e della salute delle persone detenute”.

In primo luogo, occorre accertare che tutte le Direzioni degli Istituti, con organici provvedimenti, abbiano regolamentato il “servizio di accoglienza” e l’operatività dello Staff Multidisciplinare, gruppo di lavoro introdotto dalla Lettera Circolare prot. n. GDAP-0181045 del 08/06/2007 (per i nuovi giunti

---

<sup>2</sup> Si veda la parte che richiama i Sigg. Provveditori regionali dell’A.P. a “sensibilizzare le Direzioni degli istituti dipendenti ... in particolare sui seguenti adempimenti ed iniziative da attuarsi durante il periodo estivo:

- 1) si dovrà assicurare, con particolare scrupolo ed attenzione, la costante erogazione e fruizione dell’acqua potabile, provvedendo con tempestività, nei casi di eventuale carenza idrica per cause di forza maggiore, ai necessari approvvigionamenti integrativi;
- 2) sarà accordato particolare favore alle richieste di acquisto di ghiaccio, in specie in quegli istituti dove non siano in funzione frigoriferi di sezione o nelle camere detentive;
- 3) sarà particolarmente curato e potenziato il servizio di fruizione dell’aria e dei “passeggi”, facendo presente al riguardo che nessuna asserita esigenza del personale potrà giustificare e comportare una eventuale contrazione del tempo destinato a detto servizio o il confinamento delle ore d’aria in orari particolarmente caldi ed afosi della giornata;
- 4) dovrà essere operato ogni sforzo al fine di aumentare, per quanto possibile e consentito, il tempo di permanenza dei detenuti e degli internati nelle aree e nei luoghi destinati ad attività sportive e ricreative;
- 5) saranno adottati tutti i provvedimenti che di volta in volta si renderanno indispensabili per evitare l’eccessivo riscaldamento delle celle (ad esempio l’apertura dei blindati, se necessario anche oltre l’orario normalmente consentito);
- 6) sarà evitata ogni eventuale riduzione dei giorni destinati ai colloqui settimanali con i familiari ed in generale ogni contrazione dei tempi complessivi del servizio colloqui;
- 7) si dovrà attentamente curare che non vi sia, per esigenze o motivi di carattere personale, una riduzione nella presenza complessiva degli operatori del servizio di sostegno psicologico e psichiatrico”.



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento

dalla libertà) ed esteso a qualsiasi altro detenuto o internato a rischio auto-eterolesivo o suicidario dalla più recente Lettera Circolare prot. n. GDAP-0434312 del 18/12/2009.

Al riguardo non è superfluo evidenziare che l'efficacia dell'azione dello Staff implica la presa in carico dei soggetti ritenuti più problematici attraverso uno scrupoloso *screening* che eviti un eventuale livellamento verso l'alto del giudizio sul grado di pericolosità dei detenuti interessati<sup>3</sup>. Infatti, la tendenza ad incrementare senza esaustive motivazioni i soggetti in carico allo Staff, rischia inevitabilmente di "appiattare" l'intervento multidisciplinare e di ridurre l'efficacia.

Parallelamente, è necessario appurare che le stesse Direzioni abbiano disciplinato i cc.dd. "regimi di sorveglianza intensificata" (grande, grandissima, a vista) di tipo custodiale o medico-custodiale per una corretta gestione intramuraria dei fenomeni di pericolosità attiva/passiva, nelle more dell'eventuale chiamata in causa dello Staff Multidisciplinare.

La verifica dovrà estendersi ai contenuti delle misure previste in chiave cautelativa, le quali, ovviamente, non possono e non devono esaurirsi solo in una maggiore frequenza dei controlli della Custodia lungo le sezioni detentive

---

<sup>3</sup> A tale proposito trova ancora attualità l'esortazione, contenuta nella Circolare D.A.P. n. 3245/5695 del 16.05.88 sul Servizio dei Nuovi Giunti, "a non livellare sistematicamente e senza motivazione verso l'alto l'indicazione del grado di rischio" nella stesura della scheda di rilevazione del medesimo, "perché ciò invaliderebbe i risultati dell'impegno dell'amministrazione".



# *Ministero della Giustizia*

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento

o in altri ambienti interessati alla permanenza all'aperto o alla socialità dei ristretti.

La migliore efficacia dei singoli regimi, infatti, presuppone un'azione di impulso e di raccordo del Gruppo di Osservazione e Trattamento finalizzata alla predisposizione di piani di intervento in grado di attivare la Polizia Penitenziaria, gli operatori dell'area psico-socio-educativa, il personale sanitario e gli assistenti volontari per dar vita, in modo integrato e coordinato, ad idonee valutazioni nella scelta dell'ubicazione detentiva, ad utili approfondimenti dell'osservazione della personalità, a programmi mirati di tipo diagnostico-terapeutico (con eventuale coinvolgimento del Se.R.T.), alla intensificazione dell'opera di sostegno o di riabilitazione dei destinatari dei singoli regimi.

Come emerso nel passato, i disagi che la stagione estiva e le alte temperature producono all'interno delle sezioni detentive possono causare un aumento del rischio di atti autolesionistici e/o autosoppressivi. Di conseguenza, è opportuno verificare che tutte le Direzioni degli Istituti, con puntuali provvedimenti, abbiano recepito le direttive a suo tempo impartite da questo Dipartimento con note prot. n. GDAP-390173 del 14.11.08 e n. GDAP-403473 del 27.11.08 in materia di generi di cui è consentito il possesso, l'acquisto e la ricezione nonché dalla Direzione Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, a mezzo nota prot. n. GDAP-0188177 del 30.05.08, in materia di caratteristiche regolamentari dei fornellini in uso alla popolazione detenuta.



# *Ministero della Giustizia*

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento

Le direzioni dovranno procedere ad un attento esame degli eventi critici che si verificano negli Istituti, tanto più se caratterizzati da alte percentuali di presenza di soggetti tossico/alcolodipendenti. Esso potrà mettere in evidenza il pericolo di intossicazioni dovute all'assunzione, da sole o mescolate a bevande alcoliche, di eccessive quantità di farmaci/psicofarmaci arbitrariamente accumulati e, talvolta trafficati, nelle sezioni detentive. Pertanto, in chiave di prevenzione di tale rischio specifico, è necessario che le SS.LL. verifichino se le Direzioni, specie attraverso i rapporti di collaborazione con le Aziende Sanitarie Locali di cui all'art. 7 del D.P.C.M. 1° aprile 2008, abbiano organicamente ed efficacemente disciplinato la delicata materia che concerne la distribuzione delle terapie ai detenuti pazienti, ivi compresa la somministrazione di farmaci sostitutivi (in particolare, il metadone) ai soggetti in carico al Se.R.T.

Fondamentale è che l'azione congiunta della Polizia Penitenziaria e degli altri operatori prevenga e, se necessario, reprima ogni condotta irregolare dei detenuti che miri ad ottenere con insistenza sovradosaggi rispetto a quelli prescritti, a pretendere giri suppletivi degli infermieri a seguito del mancato ritiro della terapia negli orari stabiliti, ad eludere sostanzialmente il controllo dell'assunzione della singola terapia in presenza del personale (si pensi ad atteggiamenti simulatori), a porre in essere fraudolenti tentativi di accumulo e di traffico di farmaci/psicofarmaci.

Pur nella prospettiva di una presumibile minore copertura dei posti di servizio di polizia penitenziaria, quale conseguenza dell'attuazione del piano



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento

ferie estivo, non dovrà subentrare alcun abbassamento dei livelli di attenzione sia nel controllo dei familiari che accedono ai colloqui con i detenuti e gli internati che nella vigilanza di tali incontri, tanto più se collocati nell'ambito delle aree verdi. Dette cautele, unitamente alla possibilità di impiego anche saltuario di unità cinofile, rispondono alla prioritaria esigenza di prevenire l'introduzione negli Istituti di sostanze stupefacenti o di altri generi vietati. Obiettivo che, come insegna l'esperienza, presume un'efficace attività di osservazione e di approfondimento della conoscenza dei singoli detenuti e delle dinamiche di gruppo, insomma una vera e propria attività di *intelligence* all'interno dei vari circuiti, affidata, sotto la supervisione tecnica dei Comandanti di Reparto, all'acume, allo spirito di iniziativa ed alla capacità di coordinamento dei Responsabili delle unità operative nominati ai sensi dell'art. 33 d.P.R. n. 82/99.

Poiché in estate, tanto più in condizione di sovraffollamento, è prevedibile un innalzamento delle situazioni conflittuali, quale conseguenza della maggiore aggressività e reattività delle persone detenute o internate, le Direzioni dovranno impartire le necessarie disposizioni per evitare che i ristretti, singolarmente o collettivamente, possano convogliare le tensioni in forme di protesta derivanti da eventuali carenze nella soddisfazione dei bisogni primari (ad esempio, lunghe interruzioni nella erogazione dell'acqua) o da problemi, anche temporanei, relativi ai servizi di mantenimento.

In particolare, poiché i mesi estivi sono tradizionalmente quelli più esposti a deterioramenti dei generi alimentari (es. latticini, frutta, prodotti a breve



# *Ministero della Giustizia*

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento

conservazione), particolare attenzione dovrà essere dedicata ai controlli sulla qualità e sull'igiene del vitto e del sopravvitto (art. 12 d.P.R. n. 230/2000) allo scopo di prevenire l'innescarsi di situazioni critiche.

Non è superfluo sensibilizzare le stesse Direzioni alla più scrupolosa osservanza dei presupposti applicativi che giustificano, solo nei casi di assoluta urgenza, in chiave di prevenzione di gravi pericoli per l'ordine e la sicurezza, il ricorso alla misura cautelativa prevista dall'art. 78 d.P.R. n. 230/2000.

In chiave strategica, massimo dovrà essere l'impegno degli Istituti al fine di non comprimere quegli "spazi vitali" (attività di intrattenimento, percorsi formativi, colloqui con gli assistenti volontari, ecc.) che concorrono ad alleviare le tensioni dei mesi più caldi. Pur nella eventualità di qualche rinuncia derivante dall'esigenza di non incidere sulla garanzia del diritto al congedo ordinario del personale, è fondamentale che, attraverso una proficua opera di programmazione e di coordinamento fra l'Area educativa e quella della sicurezza, basata sull'intelligente formulazione di scale di priorità, le iniziative incluse nel "Progetto pedagogico" trovino regolare corso anche in estate.

Specie nella fascia giornaliera pomeridiano-serale che risente della tendenziale flessione dei turni lavorativi della Polizia Penitenziaria (profilo accentuato nei mesi di attuazione del piano ferie estivo), laddove non sia possibile prolungare i momenti trattamentali oltre un certo orario (ad esempio, oltre le 16.00), saranno fissati limiti temporali per l'inizio e la cessazione delle attività, ma



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento

senza mai ricorrere, se non in casi straordinari giustificati da eccezionali e comprovati motivi, alla loro sistematica interruzione.

E' altresì opportuno sensibilizzare le Direzioni affinché, nell'esercizio dei propri poteri discrezionali, istruiscano con la massima elasticità consentita le istanze di colloquio o di corrispondenza telefonica provenienti dagli stranieri e valutino con maggiore favore eventuali istanze di prolungamento dei colloqui visivi o di telefonate straordinarie in ragione dei motivi indicati, rispettivamente, dal comma 10 dell'art. 37 e dal comma 3 dell'art. 39 del d.P.R. n. 230/2000.

Particolare impegno dovrà essere dedicato al problema della "razionalizzazione" dei posti e dei tempi di durata delle attività lavorative penitenziarie, di tipo domestico, industriale o agricolo, quale inevitabile conseguenza delle flessioni intervenute nel corrente esercizio finanziario sui dedicati capitoli.

In chiave di opportunità, appare preferibile che le Direzioni orientino le proprie scelte discrezionali verso formule di lavoro *part time* che, attraverso un'equa rotazione periodica dei lavoratori, seguano la filosofia dell'impiegare il maggior numero di ristretti pur contraendo, nei limiti imposti dalle esigenze di bilancio, la durata delle prestazioni.

Nella ripartizione delle risorse finanziarie in ambito regionale, le SS.LL. terranno conto anche delle scelte fin qui operate dalle singole Direzioni allo scopo di favorire quegli Istituti che, già da tempo, con apprezzabili risparmi su



# *Ministero della Giustizia*

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento

alcuni capitoli di bilancio (es. 1761/01; 1761/02; ecc.) abbiano optato, a differenza di altre Consorelle, per l'organizzazione di servizi in economia con manodopera detenuta (es. pulizie degli uffici e delle caserme, manutenzione ordinaria del fabbricato, ecc.).

In tal senso, dovranno ricevere maggiore impulso le convenzioni attuative della c.d. "Legge Smuraglia", anche nell'ottica indicata dall'art. 47, comma 3, d.P.R. n. 230/2000, trattandosi di iniziative che, di fatto, prevedono la creazione di posti di lavoro con oneri remunerativi a carico di imprese pubbliche e private e, in particolar modo, di cooperative sociali. Traendo spunto dal panorama nazionale, molto interessanti e meritevoli di incoraggiamento risultano i progetti tesi a coniugare la "esternalizzazione" di determinati servizi con la tutela dell'ambiente (es. raccolta differenziata dei rifiuti solidi-urbani).

Sul versante appena delineato, di fondamentale importanza diviene la politica di assegnazione dei detenuti comuni in ambito intraregionale per l'esigenza di garantire a tutte le strutture quote, anche minime, di condannati a basso indice di pericolosità con caratteristiche tali da favorire, a cura dei Direttori degli Istituti, la formulazione di pareri positivi per la fruizione di permessi premiali quale logico presupposto per la redazione di programmi di trattamento inclusivi della citata proiezione lavorativa esterna (art. 21 Legge n. 354/75) e, successivamente, per la concessione di benefici da parte del Tribunale di Sorveglianza (art. 48 Legge n. 354/75).



# *Ministero della Giustizia*

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento

Infine, non va trascurata, secondo una direttiva recentemente ribadita da questo Dipartimento con Lettera Circolare prot. n. GDAP-0434312 del 18/12/2008, l'opportunità di presentazione di progetti finanziabili dalla Cassa delle Ammende.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

IL DIRETTORE GENERALE



# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

**Circolare 3619/6069, del 21 aprile 2009**

**Oggetto: nuovo Circuito Penitenziario per detenuti Alta Sicurezza**

La materia dei circuiti penitenziari, allo stato regolata da diverse circolari, risponde alla necessità di dare attuazione ai contenuti della legge di ordinamento penitenziario n. 354 del 1975, ed obbedisce pertanto a principi di diretta derivazione costituzionale, essendo in grado di incidere sulle modalità di esecuzione e sulle finalità della pena detentiva. Con specifico riferimento al circuito di Alta Sicurezza sono tutt'ora in vigore, per le parti non in contrasto con quelle successive, le circolari n° 606895 del 20.1.1991, n° 3359 del 21.4.1993, n° 3449 del 16.1.1997, n° 3479 del 9.7.1998 ed infine n° 20 del 9.1.2007.

L'Amministrazione Penitenziaria, nell'esercizio del potere discrezionale inerente la gestione dei detenuti e degli internati, in linea con i criteri individuati dagli artt. 13 e 14 dell'O.P.<sup>1</sup>, opera garantendo che la popolazione carceraria sia suddivisa per categorie omogenee.

Ciò sia al fine di assicurare al meglio l'osservazione scientifica della personalità ed il trattamento individualizzato, indefettibili presupposti del buon esito di un programma risocializzante; sia allo scopo di evitare "influenze nocive reciproche", e dunque per impedire che la comune permanenza, all'interno delle strutture penitenziarie, si ponga a presupposto per l'ulteriore commissione di reati.

Il richiamo dell'art. 14 ai criteri indicati dall'art. 42 dell'O.P.<sup>2</sup> impone d'altra parte di tenere in considerazione, nella scelta delle assegnazioni e dei raggruppamenti dei detenuti, anche i delicati profili di sicurezza connessi alla gestione penitenziaria. La creazione di appositi circuiti penitenziari che garantiscano elevati livelli di sicurezza è inoltre prevista dall'art. 32 del regolamento penitenziario approvato con D.P.R. 230 del 2000<sup>3</sup>.

Il circuito Alta Sicurezza è stato, pertanto, tradizionalmente dedicato ai detenuti ed internati appartenenti alla criminalità organizzata. La ratio del circuito va rinvenuta nella necessità di impedire che la detenzione indifferenziata nel medesimo istituto, di detenuti comuni e di soggetti appartenenti a consorterie organizzate di tipo mafioso o terroristico, possa provocare fenomeni di assoggettamento dei primi ai secondi, di reclutamento criminale, di strumentalizzazione a fini di turbamento della sicurezza degli istituti. Sul punto si richiamano le considerazioni già espresse nella lettera circolare n. 20 del 9.1.2007. L'individuazione dei soggetti da assegnare a tale circuito è stata innanzitutto operata facendo riferimento al titolo detentivo, avvalendosi della selezione che il Legislatore ha effettuato nel primo periodo del primo comma dell'art. 4 *bis* dell'O.P., che esclude dai benefici penitenziari i detenuti ed internati per alcuni delitti.

Ai soli fini della collocazione in A.S., con nota del 18.3.2009 della d.g. dei detenuti e del trattamento, da tale catalogo erano stati esclusi i detenuti che rispondono dei delitti di stupro recentemente inseriti con D. L. 23 febbraio 2009, n. 11, e d'ora in poi lo saranno anche i

<sup>1</sup> Per ciò che concerne l'attuazione dei principi ordinamentali di individualizzazione del trattamento ed organizzazione delle aree educative, si fa rinvio a quanto previsto nella lettera circolare n. 3593.6043 del 09.10.2003

<sup>2</sup> L'art. 14 espressamente prevede: "Per le assegnazioni sono, inoltre, applicati di norma i criteri di cui al primo e al secondo comma dell'art. 42", il quale a sua volta prevede che "i trasferimenti sono disposti per gravi e comprovati motivi di sicurezza".

<sup>3</sup> L'art. 32 del D.P.R. 230.2000 prevede infatti: "I detenuti e gli internati, che abbiano un *comportamento* che richiede particolari cautele, anche per la tutela dei compagni da possibili aggressioni o sopraffazioni, sono assegnati ad appositi istituti o sezioni dove sia più agevole adottare le suddette cautele".

Partecipanti delle associazioni previste dall'art. 74 D.P.R. n. 309/90, che non rispondano delle aggravanti previste per i capi e promotori e che non siano inseriti o collegati ad associazioni di tipo mafioso. In definitiva, coerentemente con la funzione del regime, specificata in premessa, il criterio di assegnazione in AS risponde alla necessità di separare i detenuti appartenenti alla realtà della criminalità mafiosa e del terrorismo da tutti gli altri detenuti.

La selezione dei detenuti e degli internati da destinare al circuito in esame può dunque avvenire sia sulla base del titolo detentivo, come è previsto dalla lettera A) e B) della citata lett. Circolare del 9.1.2007; sia sulla base di altri elementi valutativi, come avviene per le lettere C) e D), che appunto consentono l'inserimento nel circuito dell'Alta Sicurezza di detenuti per fatti non formalmente compresi nell'art. 4 bis, ma nei cui confronti emergano ulteriori elementi che consentano all'Amministrazione di ritenerli organicamente appartenenti ad associazioni di stampo mafioso o terroristiche.

E sempre utile ribadire che la ratio giustificatrice che impone all'Amministrazione una gestione particolarmente attenta di tali detenuti, sotto gli evidenziati profili di sicurezza attiva e passiva, non implica una differenza nel regime penitenziario in relazione ai loro diritti e doveri e alla possibilità di applicare le regole e le opportunità del trattamento penitenziario, se non quelle espressamente previste dalla normativa con riferimento alla natura del titolo di detenzione.

La differenziazione, oltre che essere finalizzata al buon esito delle attività trattamentali anzidette, comporta altresì l'adozione, per tale circuito, di strutture sicure dal punto di vista logistico e di apparati e dispositivi elettronici finalizzati alla massima sorveglianza possibile. Sul punto si richiamano e si confermano le disposizioni impartite con la circolare n. 3359 del 21.4.1993.

---

<sup>4</sup> Sulla scorta di quanto previsto dall'art. 4 bis dell'O.P. è precluso l'accesso ai benefici penitenziari - fatta eccezione per la liberazione anticipata - per i detenuti non collaboratori di giustizia, che rispondano delle seguenti fattispecie: delitti commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante compimento di atti di violenza, delitto di cui all'art. 416 bis c.p., delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli artt. 600, 601, 602 e 630 del codice penale, all'art. 291 quater del T.U. delle disposizioni in materia doganale di cui al D.P.R. 43/1973, e all'art. 74 del D.P.R. 309/1990; e da ultimo, - in base al disposto del D.L. n. 11/2009 - delitti a sfondo sessuale previsti dagli artt. 600-bis, primo comma, 600-ter. primo e secondo comma, 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, 609-ter, 609-quater, primo comma, 609-octies.

## **Il Circuito ad Elevato Indice di Vigilanza (E.I.V.)**

La Circolare n. 3479 del 9.7.1998 ha istituito il circuito ad elevato indice di vigilanza (E.I.V.) L'assegnazione a tale circuito è stata prevista per quanti rispondono dei delitti commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante compimento di atti di violenza, nonché per i soggetti provenienti dal circuito di cui all'art. 41 bis dell'O.P. a seguito di revoca e quindi già ritenuti organicamente inseriti al vertice delle associazioni mafiose. A tale circuito - secondo quanto previsto dal cit. art. 32 del D.P.R. 230.2000 - sono stati inoltre assegnati detenuti che, indipendentemente dal titolo detentivo, hanno avuto un "comportamento allarmante" in costanza di detenzione: trattasi dei ed. "soggetti dall'elevata pericolosità individuale ed intramuraria", autori di tentativi di evasione, di violenza grave commessa in danno di altri detenuti o di operatori penitenziari o di fatti di grave nocimento per l'ordine e la sicurezza penitenziaria.

Il regime penitenziario dell'EIV, come è noto, non si differenzia per contenuti, offerte trattamentali e modalità di gestione dalle regole penitenziarie vigenti per l'Alta Sicurezza, da cui si distingue unicamente per la diversa collocazione logistica. Questa Amministrazione è dunque solita definire l'EIV non un regime ma un circuito. Ciò nonostante esso viene costantemente percepito come maggiormente afflittivo, specie presso gli organismi giudiziari europei che, investiti dai ricorsi di detenuti ex 41 bis, hanno avuto già modo di accoglierne le doglianze dichiarando la violazione dell'art. 6 par. 1 della Convenzione<sup>5</sup>.

Il circuito EIV si presenta eterogeneo, per le differenti caratteristiche dei detenuti presenti. Esso non di meno ha garantito in questi anni il mantenimento di un buon livello di sicurezza, assicurando separazione logistica dei detenuti rispetto alla restante popolazione detenuta ad alta sicurezza. Da qualche tempo l'Amministrazione penitenziaria ha peraltro operato la scelta di mantenere distinti, all'interno del medesimo circuito, i soggetti provenienti da contesti diversi di criminalità organizzata. Ciò anche allo scopo di prevenire eventuali aggregazioni, potenzialmente pericolose, tra criminalità mafiosa e terrorismo.

Ragioni di opportunità, in relazione ai citati profili di ottimizzazione del trattamento, e di sicurezza attiva e passiva, consigliano pertanto una rivisitazione dell'attuale assetto che: da un lato assicuri una nuova regola organizzativa che, adeguando la disciplina alla prassi già adottata, preveda una differente ripartizione logistica dei detenuti - attualmente EIV, ma appartenenti a categorie differenti - la cui compresenza nelle medesime sezioni non è allo stato interdetta dalle vigenti circolari; dall'altro - ribadendosi l'unicità di trattamento tra i detenuti attualmente ristretti in AS ed in EIV - consenta di superare il predetto circuito, e la sua denominazione foriera di fraintendimenti, evitando che essa possa far pensare, sia pure solo in via teorica ad osservatori esterni, ad una diversificazione ovvero ad una modifica delle regole trattamentali.

Una più razionale gestione dei detenuti a vario titolo ritenuti omogenei per l'elevata pericolosità, impone dunque l'adozione di un unico circuito, che sarà per tutti definito Alta Sicurezza, con l'abolizione conseguente del circuito E.I.V., la cui permanenza finirebbe per ridursi ad una denominazione priva di reale contenuto, nel momento in cui - essendo in esso vigenti le medesime norme dell'Alta Sicurezza - sia venuta meno anche la sua funzione logistica, con l'assegnazione in sezioni diverse di detenzione delle distinte categorie di appartenenza criminale che lo componevano.

---

<sup>5</sup> Corte Europea dei Diritti dell'uomo, IV sez., 11 gennaio 2005 ricorso n. 33695/96 (Musumeci contro Italia) che ha condannato l'Italia per la violazione dell'art. 6 par. 1, della Convenzione, per aver violato il diritto di accesso ad un Tribunale in relazione all'applicazione del regime E.I.V., sul presupposto della sua maggiore afflittività.

I profili di omogeneità dei detenuti da assegnare al circuito A.S., come più volte ribadito, sono infatti relativi, più che alla pericolosità individuale, alla appartenenza degli stessi ad una organizzazione, e dunque alla potenzialità di interagire con le compagini criminali operanti all'esterno della realtà penitenziaria, ovvero di determinare fenomeni di assoggettamento e reclutamento criminale. A meritare una attenzione maggiore e dunque una "elevata" o "maggiore sicurezza" non è quindi solo l'individuo in sé, ma la compagine cui egli appartiene, con la sua capacità di condizionare, dentro e fuori il circuito penitenziario, l'ordinario svolgersi dei rapporti sociali, e di fungere da moltiplicatore dei fenomeni criminali.

Con riferimento alla futura destinazione degli attuali appartenenti all'EIV, ai fini della loro riassegnazione a nuovo circuito, valgono le seguenti disposizioni:

a) Per quanto attiene ai soggetti ai vertici delle associazioni mafiose o di stampo mafioso giacché provenienti dal regime 41bis, essi andranno contenuti, nell'ambito del nuovo circuito AS, in sezioni a loro specificamente dedicate, diverse dalle sezioni nelle quali sono detenuti gli attuali appartenenti al circuito AS e da quelle in cui saranno ristretti gli ex EIV appartenenti all'area terroristica.

b) Anche per gli esponenti della criminalità terroristica, sia nazionale che internazionale, possono evidenziarsi motivazioni peculiari alla base dei delitti commessi, che evidenziano una tendenziale, irriducibile, adesione a valori contrapposti a quelli tipici di uno stato di diritto, con una marcata propensione al proselitismo. Essi vanno ascritti al nuovo circuito AS in sezioni diverse da quelle dedicate ai detenuti mafiosi, e tenendo distinte le diverse appartenenze a organizzazioni terroristiche.

c) I detenuti che hanno commesso gravi fatti di violenza negli istituti penitenziari, o che hanno mostrato una spiccata tendenza all'evasione, tradizionalmente assegnati al circuito E.I.V., devono certamente essere gestiti con particolare cautela, ciò non di meno, deve evidenziarsi una loro eterogeneità rispetto alle anzidette tipologie di detenuti provenienti dall'area della criminalità organizzata e terroristica. Sono infatti individui che non hanno aderito a logiche criminali organizzate, finalizzate ad obiettivi criminali comuni, ma hanno posto in essere fatti di reato, espressione di spiccata individualità criminale, anche in connessione occasionale con altre realtà criminali.

I gravi comportamenti posti in essere da tale tipologia di detenuti, saranno pertanto tenuti in considerazione per una gestione attenta dal punto di vista della sicurezza attiva e passiva, che consiglierà un'allocazione in istituti idonei al loro contenimento, in apposite sezioni protette e in cella singola, al fine di evitare che operino aggressioni e sopraffazioni, secondo la regola imposta dall'art. 32 del D.P.R. 230.2000.

Per coloro i quali avranno manifestato un pervicace tendenza all'evasione saranno di conseguenza adottate le cautele del caso per l'individuazione di istituti penitenziari che offrano le adeguate garanzie.

Per tutte le categorie anzidette, in relazione alle traduzioni, sono sempre imposte le regole previste dalle circolari n° 344975 del 16.1.1997, 533760 del 13.2.1997 e 581021 del 4.12.2000.

La gestione dei detenuti ed internati che, allo stato, sono inseriti nel circuito E.I.V. per le ragioni esposte, continuerà ad essere di esclusiva competenza dipartimentale. Continuerà pertanto ad essere onere delle direzioni segnalare il comportamento di tali detenuti ed internati, che verranno di conseguenza gestiti dalla direzione generale dei detenuti e del trattamento.

## **Il nuovo Circuito Alta Sicurezza**

Il nuovo circuito Alta Sicurezza continuerà a svolgere il delicato compito di gestire i detenuti ed internati di spiccata pericolosità, prevedendo al proprio interno, tre differenti sottocircuiti con medesime garanzie di sicurezza e opportunità trattamentali.

A tali tre sottocircuiti saranno dedicate sezioni differenti, che prevedano impossibilità di comunicazione, essendo destinate a contenere altrettante tipologie di detenuti, come da

ripartizione che segue. I primi due sottocircuiti saranno dedicati ai detenuti di elevata pericolosità provenienti dal vecchio circuito EIV.

Rispetto ad essi dovrà rimanere invariata la logistica e l'attenzione custodiale, fondata, come in passato, sulla necessità di applicare le medesime regole del regime Alta Sicurezza.

#### **A.S. 1**

Il primo sottocircuito sarà dedicato al contenimento dei detenuti ed internati appartenenti alla criminalità organizzata di tipo mafioso, nei cui confronti sia venuto meno il decreto di applicazione del regime di cui all'art. 41 bis dell'O.P. comma 1 dell'art. 4 bis O.P., e comunque per esser stati considerati elementi di spicco e rilevanti punti di riferimento delle organizzazioni criminali di provenienza.

È d'altra parte opportuno, in relazione ai principi generali cui si è fatto riferimento in premessa, che tali soggetti, che hanno rivestito ruoli di primaria importanza nelle organizzazioni criminali, non siano ristretti unitamente agli altri appartenenti ad organizzazioni criminali ma con ruoli di minore rilievo. Ciò al fine di evitare influenze nocive reciproche, anche in relazione alle possibili attività di proselitismo, ed impedire infine sopraffazioni dovute alla differenza di molo criminale. Ristabilito pertanto il quadro delle opportunità trattamentali, in conseguenza del venir meno del Decreto ministeriale, - e dunque senza arrecare pregiudizio alle stesse - il perseguimento delle finalità prevenzionali rimarrà affidato alla scelta logistica al fine di impedire la trasmissione di notizie e limitando la instaurazione di contatti all'interno degli istituti penitenziari.

#### **A.S. 2**

In tale sottocircuito saranno inseriti automaticamente i soggetti imputati o condannati per delitti commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza (delitti di cui agli artt. 270, 210bis, 270ter, 270quater, 270quinquies, 280, 280bis, 289bis, 306 c.p.). Per i soggetti detenuti per altri fatti, cui sia contestato a piede libero uno o più dei delitti citati, ovvero nei cui confronti sia venuta meno l'ordinanza di custodia cautelare o, infine, imputati di tali delitti ma scarcerati solo formalmente per decorrenza dei termini di custodia cautelare, l'inserimento nel circuito, previa acquisizione da parte delle Direzione di informazioni assunte dagli organi investigativi, sarà valutato da questa Direzione Generale, cui sarà conseguentemente attribuita anche la successiva gestione.

Per i soggetti imputati o condannati per fatti non ricompresi fra i citati articoli, ma per i quali gli organi investigativi evidenziano elementi tali da farli ritenere organici a gruppi organizzati eversivi, ovvero se i fatti per i quali sono detenuti sono stati posti in essere con finalità di terrorismo od eversione, l'inserimento nel circuito sarà valutato da questa Direzione Generale (cui sarà conseguentemente attribuita anche la successiva gestione), previa acquisizione da parte delle Direzioni degli istituti delle informazioni degli organi investigativi. Per quanto concerne le declassificazioni e la gestione, si applicheranno anche a tali detenuti le disposizioni contenute nella circolare n° 20 del 9.1.2007.

#### **A.S. 3**

Il terzo sottocircuito dell'Alta Sicurezza sarà dedicato alla popolazione detenuta ai sensi della circolare n° 20 del 9.1.07, cui pertanto si rimanda per la puntuale osservanza.

Alla circolare in questione erano seguite, con circolare n° 75 del 2.2.2007, ulteriori indicazioni da parte di questa Direzione Generale in ordine alle auspiccate proposte di declassificazione che le Direzione degli istituti avrebbero dovuto avanzare, in particolar

modo per coloro i quali avessero rivestito ruoli marginali nelle fattispecie di cui all'art. 74 D.P.R. 309.1990, e 291 *quater* DPR 43.1973. Nel rivalutare la questione, anche alla luce della constatata carenza di tali proposte di declassificazione, non essendo coerente con le finalità del circuito Alta Sicurezza la presenza di soggetti che hanno avuto ruoli marginali nelle anzidette fattispecie di reato, si prevede espressamente la destinazione al circuito di media sicurezza di tutti i partecipi a dette associazioni, mentre continueranno ad essere automaticamente inseriti nel circuito dell'Alta Sicurezza i capi, promotori, dirigenti, organizzatori e finanziatori di tali fattispecie.

Per quanto attiene ai futuri ingressi per tali titoli detentivi, le Direzioni dovranno attentamente vagliare il capo d'imputazione al fine di discernere a quali soggetti sia, in fatto e nel corpo del capo d'imputazione, specificamente contestata l'aggravante di cui al comma 1 dell'art. 74 D.P.R. 309.1990 relativa all'aver promosso o diretto l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti<sup>6</sup>, e quella di cui all'art. 291 *quater* D.P.R. 43.1973. La automatica classificazione in A.S. avverrà dunque soltanto per i capi e promotori delle anzidette fattispecie, mentre i partecipi saranno inseriti nel circuito di media sicurezza, fatto salvo il potere di sollecitare la classificazione ad opera di questa Direzione Generale ai sensi della lett. D) della circolare n° 20 del 9.1.2007.

Per ciò che riguarda la popolazione ad oggi detenuta, le Direzioni degli istituti avranno invece l'onere - al più presto - di porre all'attenzione di questa Direzione Generale l'elenco dei detenuti che, alla luce delle nuove disposizioni, non hanno più titolo per permanere nel circuito Alta Sicurezza, avendo cura di trasmettere un elenco nominativo - del quale si allega modello - comprensivo di matricola AFIS, sintetica posizione giuridica con l'indicazione del provvedimento restrittivo da cui poter rilevare il capo d'imputazione. Qualora dagli atti non sia agevole identificare il ruolo singolarmente rivestito, sarà cura delle Direzioni consultare il competente

Procuratore Distrettuale prima di inviare il fascicolo completo. Ai fini della esclusione dalla declassificazione andranno poi segnalati i nominativi di quanti, agli atti del fascicolo, risultino comunque inseriti in associazioni mafiose, ovvero si trovino nelle condizioni previste dalla circ. del 9.1.2007 per l'inserimento discrezionale in A.S. È altresì prevista l'esclusione dal circuito A.S., con le medesime modalità sopra descritte, per i detenuti ed internati per i delitti di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p., che dovranno pertanto essere allocati nel circuito di media sicurezza. Nel trasmettere l'elenco di tali detenuti ed internati, le Direzioni avranno l'onere di valutare attentamente i singoli fascicoli ed evidenziare i soggetti che hanno avuto ruoli di primaria importanza, soprattutto se collegati a fattispecie associative (con contestazione quindi anche del delitto di cui all'art. 416 c.p.) e sollecitare, anche per il futuro, l'inserimento degli stessi nel circuito A.S. ai sensi della lettera D) della circolare n° 20 del 9.1.2007. Si allegano infine i modelli (2 schede + 4 allegati) che dovranno essere compilati dalle Direzioni degli istituti.

Si trasmette per l'esatto adempimento e per assicurazione.

*Il Capo Dipartimento, Franco Ionta*

*Il Direttore Generale, Sebastiano Ardita*

---

<sup>6</sup> Si dovrà dunque prestare attenzione a quanto specificato nel capo d'imputazione a prescindere dalla generica riferibilità a tutti i partecipi dell'associazione dell'aggravante di cui al comma 1 dell'art. 74 D.P.R. 309.90.



*Ministero della Giustizia*  
*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*  
*Direzione Casa Circondariale Bologna*

Ordine di servizio n. <sup>2F</sup> del 18/05/2020

**Oggetto: facilitazione dei contatti telefonici del detenuto con i propri familiari. Circolare della Direzione generale dei Detenuti e del Trattamento n. 0177644 del 26.04.2010.**

Nel recepire i contenuti della Circolare della Direzione generale dei Detenuti e del Trattamento n. 0177644 del 26.04.2010 con cui sono state ribadite alcune procedure per la prevenzione dei fenomeni autoaggressivi ( in particolare per i soggetti provenienti dalla libertà), si ritiene opportuno soffermarsi sull'attenzione che la medesima circolare riserva al mantenimento e al rafforzamento dei rapporti con la famiglia attraverso i colloqui visivi e telefonici ed in tal senso si richiamano le linee guida n. 17509 del 6 agosto predisposte da questa Direzione.

Nel prendere atto della difficoltà che spesso incontrano i detenuti stranieri nei casi, peraltro frequenti, in cui i familiari non posseggono una linea telefonica fissa, il Dap ha fornito alcune indicazioni tese a rendere il più possibile effettivo il diritto all'integrità familiare superando l'assolutezza dell'originario divieto di effettuare le telefonate su cellulari.

Coerentemente a quanto indicato con la citata circolare, si dispone che a decorrere dal presente o.d.s è consentito ai soli detenuti comuni appartenenti al circuito di media sicurezza il contatto telefonico su utenze di telefonia mobile, limitatamente alla verifica che nei precedenti 15 giorni non abbiano effettuato colloqui visivi o telefonici.

Dal punto di vista procedurale è necessario che il detenuto nella richiesta indichi l'impossibilità di avere contatti su utenze telefoniche a rete fissa ed il numero di cellulare dei propri congiunti, producendo contestualmente la documentazione idonea a comprovare la titolarità dell'utenza. Nei casi in cui non sia possibile per il detenuto produrre tali documenti, saranno avviati gli accertamenti istituzionali acquisendo formalmente le informazioni da parte degli organi competenti. Tuttavia, nell'ottica di evitare che le eventuali lungaggini procedurali possano pregiudicare il loro diritto al

colloqui telefonico, si dispone che trascorsi 15 giorni dalla presentazione della richiesta e sempre che sia stata accertata la mancata fruizione del colloquio e delle telefonate durante il periodo dei 15 giorni, il detenuto può essere ammesso a fruire della telefonata sul cellulare anche a prescindere dalle informazioni istituzionali e dalla documentazione attraverso lo strumento delle autocertificazioni in cui deve essere specificato che quell'utenza di telefonia mobile è intestata al proprio familiare. E' ovvio che in relazione a tale autocertificazione saranno attivati i controlli successivi sulla veridicità delle dichiarazioni in esse contenute, con conseguente decadenza dal diritto ad effettuare la telefonata nel caso di riscontro negativo degli accertamenti espletati ai sensi dell'art. 75 D.P.R. n. 445/2000.

Attesa la valenza costituzionale del diritto ai colloqui visivi e telefonici, oltre ai significativi vantaggi sul piano trattamentale e all'ineliminabile sostegno morale e psicologico che deriva al detenuto dal contatto costante con i propri familiare, si sensibilizza ulteriormente il personale addetto al servizio colloqui e al centralino, unitamente ai responsabili delle unità operative, ad adottare tutte le cautele necessarie per contribuire a migliorare l'efficacia di tali servizi nell'ottica di un rafforzamento generale del rapporto di affettività ed integrità familiare. Accortezza che deve essere massima soprattutto con l'avvicinarsi del periodo estivo per le ormai note difficoltà di gestione dei detenuti che caratterizzano quel particolare momento temporale ed in relazione alle quali tutti gli sforzi devono convergere sinergicamente a prevenire ed attenuare possibili situazioni di tensione, anche attraverso una politica di valorizzazione e di sostegno dei momenti di affettività familiare dei detenuti.

Pertanto, cogliendo anche l'occasione dei recenti episodi di protesta dei detenuti dell'alta sicurezza causati da una parziale discontinuità del servizio del centralino detenuti, si raccomanda agli operatori addetti sia al centralino che ai colloqui la massima diligenza nell'evitare qualsiasi interruzione del servizio. Considerato che spesso ciò si verifica anche per aspetti meramente burocratici, quali la mancata autorizzazione dell'ispettore di riferimento, si dispone che per i detenuti già autorizzati con carattere di generalità alle telefonate debbano essere ammessi alle stesse anche in assenza di formale firma dell'ispettore. Analogamente è opportuno che sia mantenuta inalterata la fruizione del servizio nell'arco temporale dalle 8.00 alle 20.00 di tutti i giorni, evitando interruzione che potrebbero essere causate dalla necessità di cambi di servizio, in modo da consentire ai detenuti di effettuare le telefonate nella stessa giornata richiesta.

Inoltre, considerato che la problematica del servizio centralino è in parte collegata alla circostanza che, a differenza di quanto previsto per il servizio dei colloqui, non è vigente una programmazione delle giornate in coincidenza con le singole sezioni di appartenenza, nel senso che i detenuti possono telefonare indistintamente in qualsiasi giornata della settimana a prescindere dalla sezione di appartenenza, si ritiene opportuno anche in ragione dell'attuale indice di sovraffollamento,

procedere ad una razionalizzazione del servizio mediante una nuova programmazione delle giornate in cui effettuare le telefonate in base al criterio della sezione di appartenenza, sulla falsariga di quanto già disciplinato per i colloqui, in modo da garantire una maggiore razionalizzazione ed efficienza del servizio. A tal fine, con il presente ods si risollecita l'ispettore responsabile a formulare, di concerto con il comandante, un calendario per il servizio delle telefonate che tenga conto di tali esigenze nel più breve tempo possibile.

Infine, si richiama quale regola generale già disciplinata nelle linee guida n. 17509 del 6 agosto predisposte da questa Direzione, secondo la quale per i detenuti provenienti da altro istituto penitenziario, l'assegnazione presso questa sede non deve comportare in alcun modo una limitazione al regime dei colloqui e delle telefonate, ritenendo che la fruizione degli stessi debba essere garantita in modo automatico e senza interruzioni temporali. Medesima raccomandazione viene precisata in occasione della modifica della posizione giuridica da imputato ad appellante, in relazione alla quale dovrà essere assicurata continuità temporale nella fruizione dei colloquio e delle telefonate, fatta salva l'insorgenza di eventuali elementi ostativi che saranno valutati di volta in volta.

Con l'occasione, si ritiene utile ribadire anche la possibilità per i detenuti di avere contatti telefonici con i propri difensori nell'ottica di assicurare una piena tutela al diritto alla difesa, pur nella consapevolezza che tale beneficio viene già assicurato da questa direzione da diverso tempo. Oggi tale possibilità risulta rafforzata dalla circolare in argomento che sensibilizza ad una maggiore attenzione all'assistenza difensiva, consentendo la fruizione dei colloqui telefonici con l'avvocato in aggiunta al limite numerico prestabilito per le telefonate con i propri familiari, sulla falsariga di quanto già previsto in materia di colloqui visivi.

Copia del presente ods sia consegnata al Comandante, al capo area contabile, al capo area trattamentale, all'ufficio comando, agli ispettori responsabili delle unità operative detentive, al responsabile dell'ufficio matricola, al responsabile dei colloqui e del servizio centralino, agli addetti al servizio centralino per l'esatto adempimento.

Il Direttore  
Dr.ssa Ione Toccafondi